

Cosa significa dittatura del premier

di Leopoldo Elia

Romano Prodi ha fatto benissimo a mettere in guardia contro i pericoli della dittatura della maggioranza e del premier che sono incorporati nel testo sottoposto alla discussione (si fa per dire) del senato della repubblica: non ci voleva di meno per tentare il risveglio di questa Italia, cloroformizzata dalla congiura del silenzio di una grande stampa complice dell'altrettanto elusiva radiotelevisione.

Pensate che nemmeno una riga è stata dedicata al solo dibattito, degno di questo nome, svoltosi al senato, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità.

Il meritorio appello ad una tregua bipolare lanciato da Salvati, il supplemento di confronto proposto da Giovanni Sartori e trasformato da Prodi in una sfida al dialogo, fanno seguito ad un lungo periodo in cui troppi si sono illusi che il disegno di legge presentato dal governo o non sarebbe andato avanti o comunque sarebbe stato profondamente modificato.

Non condividiamo certo i tentativi (in questa schiera si è distinto l'Avvenire con un articolo fuorviante di Sergio Soave) che mirano ad assimilare il risultato della riforma al funzionamento del premierato inglese o del cancellierato tedesco. Si dimentica che, quali che siano i poteri del primo ministro britannico o del cancelliere tedesco, anche a proposito dello scioglimento della camera politica, il presupposto del loro esercizio è sempre il mantenimento della fiducia della maggioranza della propria maggioranza di parlamentari: così si spiegano le dimissioni della Thatcher e i pericoli corsi da Blair sull'Iraq; così si spiegano l'abbandono della carica di cancelliere da parte di Erhard e Brandt. Questo non sarebbe più possibile nell'Italia del primo ministro: per costringerlo ad abbandonare il potere ci vorrebbe, il voto contrario di tanti deputati della sua maggioranza iniziale pari alla metà più uno dei componenti della camera; sicché il premier che venisse abbandonato dai quattro quinti di coloro che si sono collegati con lui nelle elezioni politiche potrebbe tranquillamente rimanere in carica e far passare a colpi di fiducia tutte le leggi che ritenesse utili a sé e alla sua parte: la docilità della camera sarebbe garantita dalla minaccia di scioglimento (articoli 88 e 94 del nuovo testo).

Con questo congegno, che tra l'altro comporta l'assoluta irrilevanza dei voti degli oppositori (Barbera e Ceccanti, quando non parlano sul Corriere, lo considerano «una stramberia» o un «paradosso») il premier italiano consegue la invulnerabilità, salvo impeachment, del presidente americano: e in più aggiunge i poteri del primo ministro europeo (porre la questione di fiducia e sciogliere la camera, ma senza i vincoli che incontrano sullo scioglimento i capi di governo di questa sponda dell'Atlantico).

Ecco perché i pericoli sono reali, e perché si vuole che la riforma sia approvata di soppiatto, senza che gli italiani ne comprendano il reale contenuto.

Finora i buonisti-conciliatoristi hanno chiuso tutti e due gli occhi; e c'è voluto la scossone di Prodi per svegliarne qualcuno. Ma c'è ancora chi, come il presidente Cossiga, non si è accorto del machiavello chiamato mozione di sfiducia costruttiva "interna" alla maggioranza. Vedremo se, dopo la lettura degli articoli che ho citato, qualcuno potrà ancora sostenere che si importa in Italia il sistema Westminster.

Perfino la forma di governo della V repubblica, che ho sempre avversato perché concentra troppi poteri nello Chirac di turno, è più liberale del progetto Berlusconi: infatti scinde l'elezione del presidente da quella dell'assemblea nazionale, consentendo la coabitazione. Da noi no, la concentrazione dei poteri comincia con il collegamento tra candidati alla camera e candidato alla premiership.

Lo svilimento degli istituti di garanzia (presidente della repubblica, Corte costituzionale, camera dei deputati, autorità indipendenti) è soltanto il rovescio della medaglia. Del senato cosiddetto federale non parlo perché debbo ancora capire cos'è. Confesso infine che nutro seri timori anche per l'assemblea costituente: si rischia di far credere che gli

stravolgimenti di principi supremi, inammissibili con la procedura dell'articolo 138, siano possibili con la convocazione di una assemblea dotata di potere "costituente". Ma io credo che il motore del potere costituente vero (quello che crea i "principi supremi") si sia spento nel dicembre 1947 quando è stata approvata a larghissima maggioranza la nostra autentica Costituzione, sempre migliorabile ma indisponibile alla sua eversione. Ritengo che con il procedimento dell'articolo 138 si possa modificare quanto è necessario sia in tema di bicameralismo sia di forma di governo, purché non si violi il principio supremo del bilanciamento e della limitazione di tutti i poteri, primo ministro compreso.